

Al Dirigente scolastico

scuola

indirizzo

cap, comune

luogo

data

*a mezzo raccomandata a/r
anticipata via telefax al n.*

Atto di diffida

I sottoscritti _____, domiciliati
nome e cognome dei genitori
ai fini del presente procedimento in _____
domicilio

premessò

che in data _____ abbiamo chiesto per nostro figlio / nostra figlia _____
nome e cognome figlio/a
la frequenza dell'attività didattica e formativa alternativa all'insegnamento della religione cattolica;

altri eventuali dettagli utili

_____;

che alla data odierna tale attività non risulta essere ancora stata attivata da codesta Amministrazione;

che l'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) è garantito a ciascuno e *che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione*;

che tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall'art. 310 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante Testo unico disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

che il diritto di non avvalersi dell'IRC comprende, come hanno chiarito numerose circolari del Ministero della pubblica istruzione (tra le quali le circolari n. 188 e 189 del 25 e del 29

maggio 1989), anche l'opzione per attività didattiche e formative;

che, quindi, l'offerta da parte della scuola di attività didattiche o formative, alternative all'insegnamento della religione cattolica, ha carattere doveroso, ove vi siano alunni che hanno chiesto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica optando per l'ora alternativa;

che la doverosità di tale offerta è espressamente affermata anche dalla circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986, che impegna i Collegi docenti a definire le attività alternative, sentiti i genitori interessati, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni;

che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010, ha stabilito che «la mancata attivazione dell'insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglie, e di questo aspetto il Ministero [...] dovrà necessariamente farsi carico»;

che la circolare del ministero dell'istruzione n. 59 del 23 luglio 2010, inerente *l'Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno 2010/2011*, evidenzia la necessità di assicurare «l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati»;

che l'ordinanza del tribunale di Padova n. 1176 del 30 luglio 2010 ha stabilito che l'attivazione dei corsi alternativi costituisce «un obbligo», e che la loro mancata attivazione costituisce «un comportamento discriminatorio illegittimo», fonte di responsabilità risarcitoria per l'Istituto scolastico;

che, pertanto, la condotta dell'Amministrazione scolastica, che rifiuta di garantire un insegnamento alternativo in presenza di un'espressa richiesta dei genitori degli alunni non avvalentisi, configura una diretta violazione del diritto soggettivo di tali alunni a non essere discriminati, per effetto di una scelta di coscienza, nell'accesso a pari opportunità formative;

che, inoltre, ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale, è del tutto illegittima la prassi di utilizzare nelle supplenze dei colleghi assenti gli insegnanti che abbiano in carico le attività didattiche e formative alternative all'IRC, nelle stesse ore in cui sono programmate le attività alternative;

diffidano

l'Amministrazione scolastica ad assicurare le attività didattiche o formative alternative all'insegnamento della religione.

avvertono

che, in difetto, procederanno giudizialmente per ottenere la cessazione del comportamento discriminatorio illegittimo e per il risarcimento del danno.

nome e cognome genitore

nome e cognome genitore